

Chiarimenti operativi

Cig e mobilità in deroga: criteri di concessione

Eufranio Massi - Esperto di Diritto del lavoro

Rispondendo, sollecitamente, alle richieste delle Regioni, il Ministero del lavoro, attraverso la circolare n. 19 dell'11 settembre 2014, ha fornito i primi chiarimenti operativi sul decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, "concertato" tra Lavoro ed Economia, con il quale sono state dettate le regole per la fruizione dei trattamenti di cassa e mobilità in deroga per gli anni 2014 e 2015.

La crisi attraversata dal nostro Paese e la necessità, comunque, di assicurare la graduale transizione al nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali postulato dalla riforma Fornero e dalla stessa legge delega sul Jobs Act all'esame del Parlamento, hanno spinto l'Esecutivo prima a cercare nuove risorse per il finanziamento relativo all'anno in corso ed al prossimo e, poi, ad emanare il provvedimento del 1° agosto ed, ora, a fornire le spiegazioni operative.

Vale la pena di ricordare come, in un quadro di progressiva difficoltà a reperire risorse finanziarie, il Legislatore sia intervenuto nel corso del 2013 con la legge n. 85 (che ha convertito il D.L. n. 54) con la previsione di una fissazione di criteri per il riconoscimento di tali prestazioni.

L'analisi che segue percorre il percorso delineato dalla circolare n. 19 la quale afferma con chiarezza, qualora ce ne fosse stato bisogno e ripetendo i contenuti dell'art. 6, che le disposizioni contenute

nel provvedimento interministeriale si applicano agli accordi stipulati a partire dal 2 agosto 2014 (data in cui è avvenuta la conoscenza legale, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Dicastero del lavoro), fermi restando i limiti massimi di durata individuati per la cassa dall'art. 2 e per la mobilità dall'art. 3 e limitatamente al 2014 alla anzianità aziendale richiesta che è di otto mesi e non dodici.

Ma quali sono i requisiti soggettivi, le causali di concessione, i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di cassa?

I nuovi criteri seguono alcune linee essenziali che la nota della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione (nuovo nome della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, dopo il D.P.C.M. n. 121/2014 entrato in vigore il 9 settembre u.s.) delinea con una certa puntualità e che non prescindono da alcune specificazioni:

- a)** la cassa integrazione in deroga non può essere utilizzata nei casi in cui vi sia una cessazione, anche parziale, dell'attività aziendale;
- b)** viene innalzata l'anzianità aziendale dei singoli lavoratori per poter accedere agli ammortizzatori;
- c)** vengono stabiliti limiti massimi di fruizione della Cig in deroga per l'anno 2014 e per il 2015;
- d)** viene limitata la durata del trattamento di mobilità in deroga;

e) l'erogazione della Cig in deroga riguarda soltanto i datori di lavoro con la qualifica di imprenditore, con esclusione di coloro che tali non sono. A tal proposito, la circolare n. 19 chiarisce che nell'ambito di applicazione rientrano anche i piccoli imprenditori di cui parla l'art. 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti), in quanto gli stessi sono sottoposti alle regole generali che governano l'imprenditoria, sia pure con alcune peculiarità definite dalle norme in un'ottica semplificatoria degli adempimenti.

Prima di entrare nel merito degli istituti, va ricordato quanto affermato dall'art. 4 del decreto interministeriale e ribadito dalla circolare n. 19: i trattamenti in deroga non possono essere concessi in favore di lavoratori per i quali sono previste, in via prioritaria, analoghe prestazioni in altre disposizioni, tra cui l'intervento dei fondi bilaterali o di quello residuale (art. 3 della legge n. 92/2012). La circolare n. 19 esclude espressamente che possa essere riconosciuta la mobilità in deroga non soltanto in presenza dei requisiti per l'accesso all'ASpI o alla c.d. mini ASpI ma anche per l'indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti.

Cig in deroga

L'art. 2 rappresenta il "cuore" del provvedimento relativo al riconoscimento del trat-

tamento integrativo in deroga: esso afferma che la concessione o la proroga in favore dei lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, riguarda anche gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, ma è condizionata al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente di almeno un anno (anziché, come in passato, di novanta giorni): tale requisito deve sussistere alla data di inizio del periodo di intervento per sospensione o riduzione dell'attività. Per il solo anno 2014 è sufficiente, secondo la previsione dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale, una anzianità aziendale di otto mesi.

L'intervento in deroga è ipotizzabile per una serie di ipotesi che la nota ministeriale ricapitola al punto 4.1.2:

a) situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro, né ai lavoratori. Tale requisito, del tutto analogo a quello, ipotizzato, in via generale, per la Cigo, presuppone la temporaneità della causale e la ripresa della produzione;

b) situazioni di crisi determinate da condizioni temporanee del mercato. Tale requisito è assimilabile *in toto* alla mancanza di ordini e non deve essere determinato da carenze strutturali che, invece, rappresentano una caratteristica della crisi aziendale;

c) crisi aziendali: esse postulano la necessità di interventi determinati da particolari difficoltà aziendali che non sono per nulla assimilabili alla ipotesi sub b) e che necessitano di un'attività di risanamento, desumibile anche da una serie di indicatori economico-finanziari. La nota della Direzione Generale ritiene applicabili, nei limiti del possibile, i criteri generali previ-

sti per i trattamenti di Cigs. Ciò vale anche per le voci riportate sub d);

d) ristrutturazione o riorganizzazione. Il primo di questi concetti è riferibile alla necessità di aggiornare, sotto l'aspetto tecnologico gli impianti, di razionalizzarli e di innovarli, ivi compresi gli ammodernamenti, gli ampliamenti e le riattivazioni aziendali il secondo alla introduzione di attività produttive di settori merceologici diversi con la modificazione dei cicli produttivi degli impianti già esistenti o con l'introduzione di nuovi impianti predisposti per la realizzazione di progetti.

Il comma 3 dell'art. 2 che individua i destinatari attivi della disposizione (ossia, i soggetti che possono chiedere l'intervento) è stato al centro di alcune critiche, atteso che, rispetto al passato, la platea è stata, volutamente, ristretta: tale possibilità viene riservata soltanto agli imprenditori individuati dall'art. 2082 c.c. (e, come chiarito in precedenza, dall'art. 2083 c.c.) che sono coloro che esercitano professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi. Da ciò discende che restano fuori tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori come, ad esempio, quelli domestici, i professionisti, e le associazioni di tendenza come i partiti politici, le organizzazioni e le associazioni sindacali e le fondazioni.

Per quanto riguarda l'esclusione dei professionisti c'è da dire che essa viene meno se l'attività è svolta in forma di società di persona o di capitali.

L'esclusione dalla Cig in deroga dei professionisti ha causato forti lamenti da parte delle loro associazioni

e dei loro ordini che non hanno mancato di sottolineare come da parte dell'Amministrazione Pubblica si utilizzi, talora, un concetto di impresa «ambivalente», senza alcuna certezza, applicando, in altri casi, quello europeo inteso come «attività economica su un determinato mercato» (v. circolare Inps n. 100/2014 sulla obbligatorietà del Fondo residuale in mancanza di quello bilaterale per i professionisti con un organico superiore alle quindici unità). Per completezza di informazione si ricorda che, comunque, i partiti ed i movimenti politici, grazie ad una disposizione inserita nell'art. 16 della legge n. 13/2014, possono fruire, a partire da quest'anno, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e del contratto di solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984. La norma rimandava ad un Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) l'individuazione dei criteri e delle procedure: ciò è stato fatto con il D.M. 22 aprile 2014 e, successivamente, l'Inps ha fissato, con la circolare n. 87 dell'8 luglio 2014, le questioni relative all'assolvimento, da parte dei partiti e dei movimenti politici, della contribuzione in materia di Cigs e alla regolarizzazione dei periodi pregressi. Sono le Regioni (comma 4) che, in ambito locale, nel rispetto dei principi sopra elencati, debbono individuare la scala delle priorità di intervento, con la sola eccezione del settore della pesca ove, le specifiche causali sono valutate in riferimento agli accordi raggiunti in sede ministeriale. Per il 2014 le Regioni hanno la possibilità di derogare ai nuovi criteri nella misura del 5% dei fondi loro attribuiti: possono discostarsi ancora di più, soltanto nel caso in cui provvedano

con propri mezzi finanziari (art. 6, comma 3).

Tale attività di individuazione delle priorità già è stata effettuata in gran parte delle Regioni: si ritiene opportuno citare, ad esempio, l'intesa sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritta il 5 settembre 2014 in Emilia Romagna dall'Ente regionale, dalle Associazioni datoriali e sindacali e dalle Province interessate. Nell'accordo, ove si chiedono, tra le altre cose, chiarimenti al Ministero del lavoro (in gran parte intervenuti con la circolare n. 19), le Parti firmatarie hanno concordato che i fondi bilaterali previsti dall'art. 3 della legge n. 92/2012 condizionano l'accesso ai trattamenti in deroga soltanto se costituiti ed effettivamente erogatori delle prestazioni, che le istanze presentate dal 1° settembre avranno una durata massima di tre mesi e solo a seguito dei chiarimenti del Ministero del lavoro, già richiesti, verranno fornite indicazioni sulle modalità per effettuare le richieste relative al mese di dicembre 2014 e che le Amministrazioni provinciali si debbono far carico di estendere la validità dei protocolli sottoscritti con gli istituti di credito per le anticipazioni finanziarie in favore dei lavoratori sospesi.

Con i commi successivi si entra nel vivo dell'*iter* procedimentale: l'Inps detta le regole alle Regioni per la verifica, preventiva, delle disponibilità finanziarie, relative sia agli accordi raggiunti in sede locale che a quelli inviati, in via telematica, dalle aziende, sia alla Regione che all'Inps ricorda la nota della Direzione Generale, entro i venti giorni successivi dalla data in cui hanno avuto inizio le sospensioni o le riduzioni dell'attività.

Se un'impresa non rispetta il

termine (che ha natura perentoria ai fini del pieno godimento delle erogazioni economiche) ed ha presentato un'istanza tardiva, il trattamento integrativo subisce una decurtazione avendo decorrenza dall'inizio della settimana anteriore alla presentazione della domanda.

L'Inps, afferma la circolare n. 19, deve individuare una nuova procedura telematica: nelle more, fermo restando il termine per la presentazione dell'istanza, vengono considerate valide le domande trasmesse seguendo le procedure e le modalità già individuate dalle singole Regioni e Province Autonome in data antecedente il 1° agosto 2014 (e questa è una risposta chiara ad un quesito che è stato formulato da molte Regioni).

Altro basilare chiarimento amministrativo è quello secondo cui, in fase di prima applicazione, «le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cosa avvenuta il giorno 11 settembre 2014)».

Propedeutica al godimento dell'integrazione è la fruizione di tutti gli istituti flessibili previsti sia dalla legge che dalla contrattazione (Rol, riposi compensativi, permessi, ecc.), ivi comprese le eventuali ferie residue.

Il comma 9 stabilisce i limiti massimi per la concessione dell'intervento integrativo salariale in deroga per i dipendenti delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione ordinario o straordinario della Cig o che non sono coperti dall'intervento dei fondi bilaterali,

previsti, in via generale, dall'art. 3 della legge n. 92/2012. Questi sono i nuovi tetti:

a) 11 mesi nell'arco di un anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;

b) 5 mesi nell'arco di un anno per tutto il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

In entrambe le ipotesi (comma 11) nel computo complessivo rientrano tutti i periodi di godimento del trattamento in deroga, pur se riferibili a provvedimenti diversi siano stati emanati in sede territoriale o governativa, come puntualizzato dalla circolare n. 19.

Ma il trattamento integrativo in deroga riguarda anche le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti ordinari o straordinari di Cig o dei fondi bilaterali (ovviamente, perché, per vari motivi, non è possibile la ulteriore fruizione): ebbene, il trattamento viene riconosciuto in presenza di concrete possibilità di ripresa dell'attività produttiva, cosa che, necessariamente, postula la salvaguardia dei livelli occupazionali. Anche in questa ipotesi valgono i limiti massimi di 11 mesi per il 2014 e di 5 mesi per l'anno successivo, con la computabilità dei periodi in deroga concessi ad altro titolo.

Con i successivi commi 12 e 13 vengono esaminate due diverse ipotesi: quella nella quale sono coinvolte unità produttive in ambito regionale e quella nella quale ad essere interessato è un ambito ultra regionale.

Nel primo caso, ribadisce la circolare n. 19, è la Regione o la Provincia Autonoma che prepara l'istruttoria, ne scandisce i tempi e la conclusione nei trenta giorni successivi alla presentazione, in

via telematica, dell'istanza aziendale: se accerta la sussistenza dei presupposti, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili "in cassa", dopo aver quantificato l'onere, emette il provvedimento di concessione o di proroga e lo trasmette, telematicamente, all'Inps attraverso il «Sistema Informativo Percettori»: l'Istituto, dopo una verifica di coerenza rispetto alla determinazione dell'accordo, eroga il trattamento economico.

I datori di lavoro destinatari dei provvedimenti hanno l'onere della trasmissione mensile all'Istituto dei modelli per l'erogazione, sia nel caso del conguaglio che del pagamento diretto: tutto questo deve avvenire entro i venticinque giorni del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Nel secondo caso che riguarda più unità produttive ubicate in diverse Regioni è il Ministero del lavoro, ricorda la circolare n. 19, a coordinare le operazioni: tale onere spetta alla «Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione». Anche qui i tempi per l'istruttoria sono abbastanza veloci, atteso che si debbono concludere nei trenta giorni successivi alla messa a disposizione dell'istanza di richiesta. Se si ritiene che la procedura sia congrua e, soprattutto, se si accerta l'esistenza dei presupposti, si quantifica l'onere e si trasmette, per il "necessario concerto" lo schema del decreto di concessione al Ministero dell'economia: il tutto, nei quindici giorni successivi, mentre, ai fini del monitoraggio, l'Inps ne riceve una copia entro cinque giorni.

Anche in questo caso le aziende destinatarie del provvedimento di concessione debbono trasmettere i model-

li di erogazione del trattamento con la stessa cadenza (venticinque giorni del mese successivo a quello di godimento del trattamento).

Nel corpo del provvedimento non è detto esplicitamente ma è chiaro che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro possono essere chiamati (ma possono agire anche autonomamente) per la verifica delle situazioni, con forme di controllo, il più delle volte successive all'emanazione del provvedimento: il tutto in una logica di rispetto delle norme e di lotta alle truffe che, purtroppo, ci sono state negli anni passati.

Mobilità in deroga

Il trattamento di mobilità in deroga (art. 3) può essere concesso dalle Regioni e dalle Province Autonome, nei limiti delle disponibilità economiche loro assegnate dal Dicastero del lavoro "in concerto" con quello dell'Economia, ai lavoratori disoccupati che abbiano i requisiti di anzianità aziendale previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, che siano privi di altra prestazione integrativa e che provengano da imprese teoricamente destinatarie degli interventi in deroga.

Il richiamo all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, richiede per gli operai, impiegati e quadri una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

Il presupposto per l'intervento della mobilità in deroga e come detto nelle premesse di questa riflessione, è dato

dal fatto che per gli interessati non sussistano le condizioni per la fruizione di altra prestazione di sostegno del reddito: e, a tal proposito, la circolare n. 19 stabilisce che, seppure i lavoratori non abbiano i requisiti per il "godimento" dell'ASpI (due anni di anzianità contributiva, di cui cinquantadue settimane nell'ultimo anno) ma posseggano quelli previsti dall'art. 2, comma 20, della legge n. 92/2012 (tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi), debba essere riconosciuta la c.d. mini ASpI (corresponsione per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno). Da ciò ne consegue che il campo di applicazione della mobilità in deroga si restringe molto di più, in quanto la nota della Direzione Generale esclude espressamente l'accesso a tali soggetti, come lo esclude ai percettori di qualsiasi indennità di disoccupazione agricola.

Con la stessa nota viene chiarito un "refuso" che aveva destato qualche perplessità: nel testo del decreto interministeriale si afferma che destinatari del trattamento di mobilità in deroga sono i lavoratori provenienti dalle imprese individuate dall'art. 2, comma 5 che, come è noto, sono quelle del settore della pesca per le quali le causali sono individuate in sede ministeriale. Si tratta di un errore e la circolare n. 19 chiarisce che il riferimento corretto è l'art. 2, comma 3 (e non 5): di conseguenza i destinatari della mobilità in deroga sono i lavoratori delle imprese come individuate ex art. 2082 c.c. (e 2083 c.c., secondo l'ampliamento effettuato in via amministrativa e di cui si è già parlato).

I lavoratori interessati sono tenuti a presentare l'istanza

di concessione all'Inps entro il termine perentorio di sessanta giorni: essi decorrono dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione goduta o, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della stessa.

Il comma 4 si occupa delle modalità di concessione e della durata dell'indennità per l'anno 2014 stabilendo le seguenti durate:

a) i lavoratori che, alla data di decorrenza del provvedimento, hanno già beneficiato di un trattamento di mobilità in deroga per almeno tre anni, seppur non continuativi, possono fruirne, al massimo, per cinque mesi, sommando anche i periodi concessi, per effetto di accordi stipulati in data antecedente il 2 agosto (giorno della conoscenza "legale" del provvedimento). I mesi complessivi diventano otto per i residenti nelle aree, in gran parte del Mezzogiorno, individuate dal D.P.R. n. 218/1978;

b) i lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento di mobilità in deroga, ne hanno usufruito, in passato, per meno di tre anni, hanno la possibilità di goderne ancora per un massimo di sette mesi che diventano dieci per i residenti nelle aree individuate dal D.P.R. n. 218/1978. Anche in tali casi la durata massima consentita viene computata calcolando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati prima del 2 agosto 2014.

Ulteriori restrizioni sono previste per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016: tutto questo nella previsione che il trattamento di mobilità in deroga non potrà più esser concesso a partire dal 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale viene meno anche l'istituto della mo-

bilità ordinaria (art. 2, commi 70 e seguenti della legge n. 92/2012).

Ma come agiscono queste restrizioni?

Se un lavoratore, in passato, ha già beneficiato di tre anni di trattamento di mobilità in deroga, pur se non continuativi, ha esaurito il proprio *bonus* e non ha più diritto a nulla.

Se, invece, non ha raggiunto il limite massimo, il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi che divengono otto per i residenti nelle aree svantaggiate ex D.P.R. n. 218/1978. In ogni caso, anche per questi lavoratori viene individuata una soglia massima insuperabile che è rappresentata dalla fruizione della indennità per non più di tre anni e quattro mesi. In perfetto "pendant" con quanto già detto per la cassa integrazione in deroga, è previsto un intervento dell'Amministrazione centrale del lavoro qualora le prestazioni di mobilità in deroga coinvolgano lavoratori già dipendenti di imprese ubicate in ambiti ultra regionali. La Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'istanza, per compiere la propria istruttoria la quale, se si conclude positivamente con la quantificazione del relativo onere, è seguita dal passaggio obbligatorio al Ministero dell'economia per il "concerto" che deve avvenire nei successivi quindici giorni.

Anche qui, per esigenze sul monitoraggio della spesa, una copia del provvedimento è inviata all'Inps, entro cinque giorni.

Monitoraggio delle spese

Compito dell'Inps è quello di

monitorare, con cadenza mensile sia le istanze presentate, che le prestazioni erogate, che, infine, i flussi finanziari correnti e prevedibili. Di tutto questo ne deve dare sollecitamente conto a due Direzioni Generali del Ministero del lavoro (quella per gli Ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione e quella della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) ed al Ministero dell'economia (qui la circolare n. 19 non individua la competente Direzione Generale). Contemporaneamente, una analogata attività di informazione, limitatamente alla sfera territoriale di applicazione, va effettuata per le singole Regioni e Province Autonome.

Disposizioni transitorie e finali

La circolare n. 19 ricorda che l'art. 6 del decreto interministeriale ha, quale obiettivo, quello di regolare l'applicazione del decreto nella fase transitoria. Di qui la sottolineatura che le disposizioni si applicano a tutti gli accordi stipulati a partire dal 2 agosto 2014, data di conoscenza legale del provvedimento, avvenuta con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, ma i limiti massimi di durata sia della cassa che della mobilità in deroga, specificatamente previsti agli articoli 2 e 3 valgono pur se riferiti a trattamenti concessi prima di tale data.

Viene, tuttavia, prevista una deroga, relativa al 2014, riferita all'anzianità aziendale dei lavoratori coinvolti il cui requisito è, in generale, di dodici mesi: le prestazioni di cassa integrazione sono concesse anche se i lavoratori posseggono un'anzianità aziendale di otto mesi alla data di inizio del periodo di

trattamento, pur con riferimento ai trattamenti di cassa o di mobilità concessi prima di tale data.

Con un passaggio normativo immediatamente successivo, l'art. 6 afferma che, nei limiti massimi di spesa di 55 milioni di euro, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Ministero del lavoro, sempre con il "concerto" dell'economia, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di aree territoriali ben individuate, può disporre la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità già concessi prima

del 2 agosto 2014, anche in deroga ai criteri fissati agli articoli 2 e 3. In ogni caso, gli effetti dei trattamenti non possono superare la soglia del 31 dicembre 2014.

Infine, sia le Regioni che le Province Autonome, nell'ambito delle risorse già assegnate, possono disporre di una quota del 5% (nel limite massimo di 70.000.000 di euro), finalizzata ad assicurare un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema definito dal decreto interministeriale. La nota della Direzione Generale ricorda che:

a) con i successivi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie

saranno individuate le quote disponibili per ogni Regione e Provincia Autonoma nel rispetto dei limiti appena evidenziati;

b) nel caso in cui la concessione dei trattamenti comporti uno "sforamento" della quota, gli oneri ricadranno sulle finanze regionali o sulle risorse assegnate nell'ambito dei Piani con programmi coerenti con la specifica destinazione, secondo la previsione dell'art. 1, comma 253, della legge n. 228/2012. Gli effetti di tali provvedimenti regionali di concessione non possono prodursi oltre la data limite del 31 dicembre 2014.